

A - Introduzione

La Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” - pubblicata nella G.U. n.265 del 13 novembre 2012 e quindi, decorsa l’ordinaria vacatio legis, entrata in vigore il 28 novembre 2012, è finalizzata ad avversare i fenomeni corruttivi e l’illegalità nella pubblica amministrazione. L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno della corruzione puntando ad uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, come la Convenzione O.N.U. contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4, ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116.

Ai sensi della Legge, a livello locale ogni pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare un proprio piano triennale di prevenzione, formulato dal Responsabile dell’anticorruzione ed approvato dall’organo di indirizzo politico dell’ente.

Il Piano, in conformità alla normativa in materia nonché alle direttive ed alle linee guida dettate dalle competenti Istituzioni nazionali, deve attuare la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo attraverso l’individuazione e l’analisi delle attività amministrative a rischio di corruzione, la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e l’indicazione degli interventi organizzativi da attuare volti a prevenire il rischio in parola.

A livello nazionale il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione si articola nelle strategie individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale, approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (ANAC), tra le quale l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle predette Amministrazioni, nonché sul rispetto della normativa in materia.

In applicazione alle direttive emanate dall’ANAC con la deliberazione n.145 del 21 ottobre 2014, le disposizioni della norma in parola devono essere applicate anche dagli Ordini e dai Collegi Professionali, sul presupposto della loro piena riconducibilità alla nozione di pubblica amministrazione, di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

B - Attività dell’ordine

Come già evidenziato gli ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Legge 29 ottobre 1954, n.1049, Dlcp 233/46 e Dpr 221/50). La norma affida agli ordini una finalità esterna ed una finalità interna:

La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc.;

La seconda finalità è rivolta agli iscritti all’Albo, che l’ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

C - Organi di governo

L’organo di governo dell’ordine è il Consiglio Direttivo, allo stato composto da quindici componenti, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti, in conformità a quanto disposto dall’art.2 del Dlcp 13 settembre 1946, n.233.

Esso garantisce l’amministrazione dell’ente essenzialmente attraverso quattro cariche istituzionali, ovvero il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, eletti al proprio interno mediante l’utilizzo delle risorse economiche dei bilanci preventivo e consuntivo approvati dall’assemblea.

Più espressamente, tutta l'attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Ordine stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, amministrativa, del costo personale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente con un determinato ordine del giorno. Le correlate decisioni, pedissequamente verbalizzate alla fine di ogni seduta, sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti mediante l'adozione di specifici atti deliberativi.

La corretta gestione finanziaria dei bilanci è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre componenti effettivi ed uno supplente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del Dlcp 13 settembre 1946, n.233, al Consiglio Direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

- compilazione, tenuta e pubblicazione dell'Albo degli iscritti
- vigilanza sulla conservazione del decoro e della indipendenza dell'ordine
- designazione dei rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promozione di tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- supporto alle Autorità istituzionali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'ordine;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti liberi professionisti, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- interposizione, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, fra gli stessi e i cittadini o enti a favore dei quali abbiano prestato o prestino la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio, professionale, procurando la conciliazione delle vertenze e, in caso di non riuscito accordo, dando il parere sulle controversie.

D - Contesto organizzativo

L'attuale organizzazione dell'ordine è configurabile come un sistema tecnico-sociale dove convivono aspetti soft e aspetti hard: lavoro e tecnologia, persone e know how, sistemi vitali e informatici. In altri termini, accanto all'organizzazione tecnico/formale infrastrutturale esiste l'agire dei ruoli e responsabilità riconducibili ai componenti degli Organi di Governo.

Per garantire la più concreta attività amministrativa all'interno della propria sede istituzione (modalità gestionali) (banca) (software) (servizi) (consulenza) (dipendenti) (CIG).

Per quanto sopra, nell'ambito dell'ordine degli infermieri di Treviso, lo svolgimento dell'attività amministrative effettivamente svolte, seppur in assenza di specifici ed analitici regolamenti interni, è stata improntata ed assicurata nel rispetto dei principi di legalità ed eticità.

E - Finalità del Piano

In funzione delle attività istituzionali ed in conformità alle indicazioni contemplate nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) appare coerente rilevare le seguenti finalità:

- prevenzione di corruzione ed illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'ordine al rischio di corruzione;
- evidenziazione e valutazione delle aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, sia tra le attività espressamente indicate dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 (art. 1.16), sia fra quelle specifiche svolte dall'ordine;
- l'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- la garanzia dell'idoneità, etica ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei settori sensibili;
- la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- la puntuale applicazione delle norme sulla incompatibilità e incompatibilità;
- la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

F - Responsabile della prevenzione della corruzione

Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano, l'organo di governo ha conferito, con deliberazione di adozione dello stesso, al consigliere Sig.re Costantini Renzo, gli incarichi di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza.

Lo stesso dovrà vigilare e garantire l'applicazione del presente Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, nonché il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Tale conferimento è stato effettuato nel rispetto dei criteri indicati dall'art.1.7 della Legge 6 novembre 2012, n.190, dall'art.43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, dal PNA e dai provvedimenti regolatori del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Salute, tenuto conto delle specificità e del ristretto apparato organizzativo dell'ordine.

Il Piano potrà essere oggetto di future integrazioni e/o modifiche, in considerazione delle eventuali esigenze che si renderà necessario soddisfare e di eventuali sopravvenute normative di legge e/o regolamentari.

G - Gestione del rischio

Una delle esigenze a cui il presente Piano attende è l'individuazione delle attività che presentano un più elevato rischio di corruzione, così da poter attivare per esse specifici accorgimenti e verificarne l'adeguato livello di trasparenza ai sensi del vigente Regolamento.

In osservanza a quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 e dal PNA, si è provveduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, con particolare attenzione a quelle indicate come aree sensibili dall'art.1, comma 16, della Legge, riportate nell'allegato 2 del PNA.

In particolare l'art.1.9 lett. a) della predetta Legge individua le seguenti macro aree:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Mentre, rispetto ad esse, il PNA, ha individuato le aree e sotto aree di rischio per tutte le amministrazioni come di seguito specificate:

Area acquisizione e progressione del personale

- Reclutamento
- Progressioni di carriera
- Conferimento di incarichi di collaborazione Area affidamento di lavori, servizi e forniture
- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- Requisiti di qualificazione
- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Procedure negoziate
- Affidamenti diretti
- Revoca del bando
- Redazione del crono programma
- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Subappalto
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
- Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
- Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
- Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
- Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Alle aree sopraindicate il Consiglio ha ritenuto di aggiungere:

Area costituzione gruppi di formazione, studio, ricerca e lavoro

H - Valutazione del rischio

Va peraltro doverosamente segnalato che la particolarità dell'ordine provinciale di Treviso, come peraltro di tutti gli ordini provinciali OPI e della stessa Federazione nazionale, come quella di qualunque ente pubblico non economico ed in particolare qualunque Ordine professionale, è di svolgere una ridottissima attività avente rilievo dal punto di vista della corruzione, sia sotto il profilo della probabilità che dell'impatto che il rischio si concretizzi.

La relativa valutazione è stata effettuata su ogni attività compresa nelle aree di rischio sopraindicate, con riferimento al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, come di seguito riportati:

I livelli di rischio sono espressi con valore numerico, il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto, corrispondono alla media aritmetica dei valori di probabilità e d'impatto. I due indici vengono moltiplicati dando il risultato complessivo del rischio. I valori di rischio risultanti dal calcolo possono quindi essere così stimati:

Frequenza della Probabilità	Valore
Nessuna probabilità	0
Improbabile	1
Poco probabile	2
Probabile	3
Molto probabile	4
Altamente probabile	5

Importanza dell'Impatto	Valore
Nessun impatto	0
Marginale	1
Minore	2
Soglia	3
Serio	4
Superiore	5

1. Valori con indice numerico uguale o inferiore a 8,33= rischio limitato
2. Valori con indice numerico compreso fra 8,34 e 16,6= rischio medio
3. Valori con indice numerico superiore a 16,67 fino a 25= rischio elevato

L'analisi è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e delle conseguenze che ciò porterebbe (impatto)

Area A) – Acquisizione e progressione del personale:

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazione	0
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Frazionabilità del processo	1	—————	
Controlli	2	—————	
Valore di probabilità medio	1,67	Valore di impatto medio	0,75
Valutazione complessiva del rischio			1,25

Per frequenza ed impatto il rischio è sostanzialmente inesistente, atteso che l'ordine ha in organico 2 dipendenti a tempo indeterminato full-time non afferenti all'area della dirigenza. Il reclutamento, ove necessario, avverrà con procedure ad evidenza pubblica mentre l'avanzamento sarà deliberato rispettando scrupolosamente la contrattualistica collettiva.

Area B) – Affidamento di lavori, servizi e forniture:

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	2	Impatto reputazione	1
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1	—————	
Controlli	2	—————	
Valore di probabilità medio	2,83	Valore di impatto medio	1,25
Valutazione complessiva del rischio			3,54

La frequenza è, anche qui, piuttosto bassa, mentre è possibile un impatto potenzialmente alto. Tuttavia, la necessità di rispettare la normativa di gara nonché l'eventuale supporto di professionisti rende, di nuovo, il rischio poco rilevante.

Area C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	2	Impatto reputazione	1
Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1	—————	
Controlli	2	—————	
Valore di probabilità medio	2,33	Valore di impatto medio	1,5

Valutazione complessiva del rischio			3,50
-------------------------------------	--	--	------

Area D) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	2	Impatto reputazione	1
Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Frazionabilità del processo	1	—————	
Controlli	2	—————	
Valore di probabilità medio	3	Valore di impatto medio	1
Valutazione complessiva del rischio			3

L'Ordine eroga/non eroga..... [sempre da mettere a punto nel singolo caso]

Area E) – Costituzione gruppi di formazione, studio, ricerca e lavoro

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	2	Impatto reputazione	1
Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1	—————	
Controlli	2	—————	
Valore di probabilità medio	1,83	Valore di impatto medio	1,5

Valutazione complessiva del rischio			2,75
-------------------------------------	--	--	------

Si tratta di attività di incarichi a rotazione tra i componenti del Consiglio Direttivo che prevedono oneri di tempo e impegno tali da non presentare rischi effettivi di corruzione.

I - Misure di prevenzione e controllo del rischio

L'ordine, per il proseguo, intende assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia, adottando le seguenti cautele:

Per quanto riguarda l'Area A) - acquisizione e progressione del personale, al momento l'ordine non prevede per il futuro la possibilità di integrazione dell'organico con ulteriori assunzioni di personale. Si impegna, comunque, a proseguire nel percorso intrapreso, adottando i necessari provvedimenti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa in materia. In particolare ove dovessero ricorrere le condizioni, si provvederà ad indire specifico concorso ad evidenza pubblica, nominando tra i Consiglieri a rotazione un Responsabile del Procedimento. Ai fini della correlata informativa il relativo bando sarà posto in evidenza anche sul sito dell'ordine.

In riferimento all'Area B) - affidamento di lavori, servizi e forniture, ove si tratti di contratti sopra soglia, oltre 40.000,00 euro, fino ad oggi mai verificatosi, si procederà ad acquisire i servizi con delibera del Consiglio Direttivo e successiva pubblicazione del bando. Per quelli con importi inferiori, comunque, verrà rispettato l'obbligo della trasparenza. Rispetto, invece, i servizi professionali e gli incarichi a studi di professionisti, il Consiglio Direttivo, pur nell'ambito dell'intuitus personae, opererà nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza, con l'integrazione della procedura fin qui adottata, richiedendo preventivamente una stima dei costi e successivamente formulando l'incarico attraverso l'adozione di distinti atti deliberativi da attuare a maggioranza ordinaria. Il Consiglio, con la stessa maggioranza, potrà prevedere che il conferimento di specifici incarichi o l'affidamento di lavori, servizi o forniture avvenga con bando di gara. Ciò, in particolare, si rivela importante per le, pur rare, occasioni di bandi di gara di un certo rilievo, atteso che la consulenza preventiva di professionisti specializzati riduce sensibilmente il rischio di successive impugnative. Per tali casi l'ordine predisporrà i capitoli ed i preventivi verranno presi in considerazione soltanto se presentati in busta chiusa, che sarà aperta contestualmente alle altre, se pervenute, solo dopo la chiusura del termine ultimo di presentazione previsto, a pena di decadenza, nel bando. Tale operazione avverrà per mano del Responsabile del Procedimento durante la seduta dell'ordine, indetta per lo scopo, davanti ai Consiglieri intervenuti, che dovranno essere in numero non inferiore alla metà più uno degli stessi. Fra questi dovrà essere necessariamente presente il Tesoriere. Il risultato con l'indicazione del vincitore sarà pubblicato sul sito dell'ordine.

Poco si rimarca per gli ambiti dell'Area C) – provvedimenti applicativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, in quanto in tale tipologia rientrano, unicamente, le decisioni inerenti l'Albo. Il Consiglio Direttivo, stante l'attuale controllo procedimentale delle iscrizioni, ritiene sufficientemente garantita la trasparenza in materia.

Per quanto riguarda l'Area D) – provvedimenti applicativi dell'area giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, ove dovesse ricorrere la circostanza le relative delibere saranno adottate secondo criteri di trasparenza, via via rinforzati in funzione della sopravvenuta normativa.

Infine per ciò che concerne l'Area E) – Costituzione gruppi di formazione, studio, ricerca e lavoro, rientrando in tale classificazione i costi dei corsi di formazione aperti ai propri iscritti, i rimborsi spese ed i gettoni di presenza, anche qui le procedure saranno adeguatamente adattate e rese maggiormente trasparenti e pubbliche con l'adozione di palesi atti deliberativi ed incarichi a rotazione tra i componenti del Consiglio Direttivo.

L - Attività formativa

A tal fine, la Legge attende alla necessità di prevedere dei programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione. A tale scopo per i Consiglieri, il personale e per gli iscritti eventualmente interessati saranno organizzati approfondimenti e aggiornamenti sulla normativa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a definire, entro i termini previsti, le procedure appropriate per realizzare tale formazione.

Inoltre, considerato che in applicazione alla norma la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione deve predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità e che con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni provveda alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione,

attraverso tali percorsi sarà, prioritariamente assicurata la formazione dello stesso Responsabile della prevenzione della corruzione.

M - Codice di comportamento

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo e tutti i dipendenti, devono rispettare il Codice di Comportamento Generale dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 aprile 2013, n.62 e quello dell'ordine Provinciale.

Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al Responsabile della prevenzione della corruzione e dovrà da questi essere portata all'attenzione del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile dello stesso.

Il Codice di Comportamento Generale approvato con DPR 62 del 16 aprile 2013

N - Trasparenza ed accesso alle informazioni

Il Consiglio Direttivo valuta che l'adozione del Regolamento sull'accesso agli atti e sulla trasparenza amministrativa di cui all'art.10 del DLgs. 14 marzo 2013, n.33, redatto a parte, consente di ritenere già adempiuto il primo e più importante presupposto per la lotta alla corruzione, ovvero una normativa interna che, appunto, impronti alla trasparenza la complessiva azione, interna ed esterna, dell'ordine.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, rinvia a tale documento, da considerarsi parte integrante del presente piano.

O - Verifica dell'insussistenza di inconferibilità e incompatibilità e 'whistleblower'

La Legge n.190/2012 prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Stante l'organizzazione dell'ordine, il Consiglio Direttivo ritiene che la suddetta norma non possa trovare applicazione per la carenza del presupposto in fatto. Se, da un lato, è senz'altro vero che l'alternanza tra soggetti decidenti riduce il rischio di situazioni particolari tra amministrazioni ed utenti fino a veri e propri privilegi ed aspettative, è per altro verso lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a precisare che, nei casi di amministrazioni di ridotte dimensioni e numero limitato di personale, la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

Il DLgs. 08 aprile 2013, n.39, elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Il Consiglio Direttivo, tramite il Responsabile della prevenzione della corruzione e facendo ampio non meno che legittimo uso della richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione degli interessati a termini di legge, intende verificare la sussistenza delle condizioni ostative di legge in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui intende conferire incarichi. Ove, all'esito della verifica, risultasse la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Consiglio conferirà l'incarico ad altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art.17 dello stesso decreto, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui al successivo art.18. Il Consiglio verifica, anche successivamente al conferimento dell'incarico, l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, in modo da attuare un costante monitoraggio, nonché le misure conseguenti del rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità, per tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione

Inoltre, l'art.1, comma 51, della Legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del DLgs. 30 marzo 2001, n.165, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower. Al di fuori di responsabilità da reato o per danni civili, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Q - Fonti normative e atti di riferimento

DLgs 13 settembre 1946 n.233 "Ricostruzione degli Ordii e delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse", così come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n.8 (art.2, punto 4, comma 4-sexies), relativamente all'art.2, comma 5;

DPR 05 aprile 1950 n.221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del Dlcs 13 settembre 1946, n.233, sulla ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illealtà nella pubblica amministrazione”;

DLgs 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”;

DLgs 08 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”;

DLgs 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

DPR 5 marzo 1986, n.68 “Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all’art.5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.93”; Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Linee di indirizzo, 13 marzo 2013, del Comitato interministeriale (Dpcm 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 , n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Deliberazioni dell’ANAC nn.145 e 146, rispettivamente del 21 ottobre 2014 e del 18 novembre 2014;

Sentenza della Corte di Cassazione del 14 ottobre 2011, n.21226

Circolare della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, dell’01 agosto 2014, n.43619.